

Dove alligna la corruzione

Tutti mobilitati a dire che la corruzione in Italia non raggiunge le dimensioni denunciate nel Rapporto della Commissione dell'Unione Europea reso noto due giorni fa. Che il dato, 60 miliardi, sarebbe indicato in modo apodittico con scarsi riferimenti a specifici fatti singolarmente identificati, tante inchieste e tante condanne le quali abbiano accertato che il pubblico ufficiale "per l'esercizio delle sue funzioni" abbia "indebitamente" ricevuto "per sé o per un terzo denaro o altra utilità" o ne abbia accettata "la promessa", come si legge nell'articolo 318 del codice penale.

Se dovessimo valutare l'ammontare della corruzione con esclusivo riferimento alle sentenze definitive certo non arriveremmo a 60 miliardi. Neppure se ci riferissimo anche soltanto alle indagini delle Procure penali e della Corte dei conti.

Questo accade per le caratteristiche proprie del reato di corruzione, come di quello di peculato o di concussione che, insieme, concorrono, pur con le loro specificità, a gravare i bilanci pubblici di costi non dovuti, ciò che nel linguaggio della gente comune è comunque genericamente corruzione, intesa come alterazione della corretta gestione del denaro pubblico da parte di amministratori, funzionari, imprenditori. In sostanza parliamo di sprechi, di somme che gravano i bilanci o di minori entrate. Ugualmente ci possiamo riferire ai costi per il danneggiamento del patrimonio pubblico.

La tesi di questo giornale è nota. Gli sprechi tante volte denunciati sono, in ogni caso, un sintomo della corruzione, gli acquisti non necessari od a prezzi superiori a quelli di mercato, la realizzazione di opere pubbliche a costi superiori a quelli preventivati (magari perché si sono allungati i tempi di completamento) od a condizioni che non ne consentano l'utilizzazione o, ancora, con difetti che richiedano immediati interventi di manutenzione straordinaria.

Queste vicende non accadono per caso. Un funzionario che acquisti beni non necessari o in misura superiore all'esigenza o, ancora, a prezzi eccessivi, è un incompetente o favorisce colposamente, direi anzi dolosamente, il

venditore. Ugualmente se il prezzo non è giusto. In questi casi non è necessario che ci sia il pagamento di una tangente. Perché l'“utilità” di cui parla il codice può consistere in una vacanza pagata, in un incarico professionale o in una assunzione assicurati ad un parente o amico dell'amministratore o del funzionario.

Ugualmente un'opera pubblica realizzata a costi ed in tempi superiori al preventivato è naturalmente un'anomalia che solo raramente può essere giustificata dalla “sorpresa geologica” che, invece, sembra una clausola ordinaria in barba ai sondaggi che devono assistere la progettazione.

E qui va detto che spesso le ragioni di questi costi e ritardi, comunque tollerati, vanno individuate nei forti ribassi con i quali le imprese si aggiudicano gli appalti. Un lavoro ottenuto con il 50 per cento di ribasso finisce per non essere remunerativo per l'appaltatore il quale deve ricercare altro modo per recuperare sui costi. Lo fa con la sospensione dei lavori, le perizie di variante, le riserve, tutti quei meccanismi che gli consentono di spuntare dalla stazione appaltante somme aggiuntive rispetto a quelle di contratto. In questo contesto vanno collocati negli anni gli arbitrati che hanno quasi sempre assicurato la vittoria alle imprese. Posto, dunque, che non possiamo dubitare della onestà degli arbitri si deve ritenere che se l'Amministrazione perde vuol dire che si è messa nelle condizioni di soccombere.

C'è anche da dire dei collaudi, tema sul quale più volte mi sono soffermato. Occorre chiedere conto ai collaudatori delle opere ritenute realizzate in conformità al contratto ed a regola d'arte le quali, a breve distanza di tempo, si siano rivelate abbinabili di lavori di manutenzione incompatibili con l'accertamento contenuto nel certificato di collaudo (*cum laude.*). Anche in questo caso il collaudatore è un incompetente o un disonesto.

E qui va sottolineata la delicatezza delle operazioni di collaudo che si svolgono nell'interesse dell'Amministrazione. Per cui i collaudatori dovrebbero essere scelti tra i migliori professionisti disponibili e adeguatamente remunerati. Risparmiare sui collaudi, come fa di tanto in tanto lo Stato riducendo i compensi, significa allontanare professionisti di valore e quindi pregiudicare l'esito dell'accertamento. Come quando i collaudatori si scelgono

non per merito ma perché del partito del ministro o del sindaco o amici degli amici. Bravi e remunerati bene i collaudatori dovrebbero essere soggetti a vincoli, come quello di non accettare incarichi dalle imprese le cui opere hanno collaudato, neppure per persone a loro riconducibili, parenti o collaboratori. "Utilità" che integrano la fattispecie della corruzione.

L'esempio delle opere pubbliche, eclatante, come dimostrano i frequenti servizi mandati in onda dal telegiornale satirico *Striscia la Notizia*, che segnala opere iniziate e non concluse o rapidamente degradate, vale, con le differenze dovute alla specifica prestazione, per gli appalti di forniture e le consulenze fasulle, quelle inutili delle quali la giurisprudenza della Corte dei conti contiene un catalogo lunghissimo. Un incarico inutile assicura comunque una "utilità" ad un soggetto che non ne aveva diritto. Queste consulenze inutili a professionisti amici di partito sono sostanzialmente atti corruttivi.

Si potrebbe dire molto ancora e lo scriveremo.

Chiudiamo questo articolo con riferimento ai processi per corruzione. Riguardano fatti sempre difficili da accertare. Corrotto e corruttore sono legati dal vincolo del silenzio. Per questo sono essenziali le intercettazioni che alcuni vorrebbero limitare al massimo. La deduzione dell'illecito dai fatti prima indicati, sostanzialmente dagli sprechi, dimostra comunque l'esistenza di un illecito amministrativo-contabile, il cosiddetto danno erariale addebitabile a titolo di dolo o colpa grave al funzionario che ha consentito la spesa inutile.

Sul piano processuale penale i giudizi si concludono spesso con l'accertamento della prescrizione. Una anomalia tutta italiana, in quanto non ha giustificazione una prescrizione che continui a correre durante il processo. Anche questo è censurato in Europa.

5 febbraio 2014